

Regolamento del Comitato per le Pari Opportunità
(emanato con Decreto Rettorale del 7 gennaio 2008, n. 6)

Art. 1 – Istituzione

1. E' istituito presso l'Università degli Studi del Sannio, ai sensi della normativa vigente, il Comitato per le Pari Opportunità (d'ora in avanti CPO).
2. Il Comitato ha sede presso l'Università degli Studi del Sannio, in locali appositamente destinati.

Art. 2 – Compiti

1. Al CPO compete di:
 - a) individuare forme di discriminazione diretta ed indiretta nell'ambito della attività di lavoro e di studio e formulare piani di azioni positive e interventi in materia di parità di trattamento e pari opportunità, per la prevenzione e la rimozione di ogni forma di discriminazione fondata su sesso, etnia, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali;
 - b) promuovere iniziative volte a dare attuazione alle risoluzioni e direttive dell'Unione Europea, nonché a convenzioni internazionali per rimuovere comportamenti lesivi e offensivi delle libertà personali;
 - c) esprimere parere preventivo su proposte di interesse generale, progetti e provvedimenti riguardanti la gestione, organizzazione e la formazione del personale, nonché della componente studentesca dell'Università; il parere deve essere reso entro quindici giorni dalla trasmissione delle proposte, dei progetti e degli schemi di provvedimenti, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente;
 - d) formulare proposte in ordine a criteri e modalità relativi alle materie riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro, la formazione e l'aggiornamento professionale, l'orario dei servizi all'utenza, le diverse tecniche dirette a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e altre materie che hanno valenza sulla condizione di tutte le persone per le quali l'ordinamento giuridico consente la promozione di azioni positive;
 - e) promuovere iniziative volte a rimuovere comportamenti lesivi della dignità delle lavoratrici/lavoratori, ivi compresi quelli relativi alle molestie sessuali o ad azioni di *mobbing*, interagendo a tal fine, laddove necessario e nei limiti delle proprie competenze con il "Comitato Mobbing" dell'Ateneo del Sannio;
 - f) valutare fatti segnalati riguardanti azioni di discriminazione diretta e indiretta e di segregazione professionale e formulare proposte in merito;
 - g) promuovere indagini conoscitive, ricerche ed analisi necessarie ad individuare misure atte a creare effettive condizioni di parità tra i lavoratori e le lavoratrici dell'ente;
 - h) valutare gli effetti delle iniziative assunte dall'Amministrazione in ordine alle materie di cui ai punti precedenti;
 - i) promuovere indagini e studi, anche in collaborazione con altri Enti, costituiti con analoghe finalità;
 - j) promuovere la conoscenza delle pari opportunità anche attraverso percorsi formativi o stage;
 - k) relazionare alla comunità universitaria, entro il 30 gennaio di ogni anno, sul lavoro svolto e sui risultati ottenuti;
 - l) assolvere ad ogni altra incombenza attribuita al Comitato da leggi o da normative derivanti da accordi sindacali.

Art. 3 – Composizione

1. Il CPO è composto da:
 - a) dal delegato del Rettore alle Pari Opportunità, che lo presiede;
 - b) da cinque componenti di cui:
 - un componente eletto dal personale tecnico ed amministrativo;
 - un componente eletto dai professori e dai ricercatori dell'Ateneo;

- un componente designato dal Consiglio degli studenti;
 - un componente designato dal Rettore tra i professori e i ricercatori di ruolo dell'Ateneo;
 - un componente designato dal Direttore Amministrativo tra il personale tecnico ed amministrativo di ruolo dell'Ateneo.
2. La composizione del CPO deve garantire la rappresentanza di genere per almeno un terzo dei suoi componenti.
 3. Il Rettore e il Direttore designano i componenti di loro spettanza, di norma, tra i candidati non eletti in maniera tale da assicurare la rappresentanza di genere di cui al comma precedente.
 4. Per il personale dell'Ateneo, l'elettorato attivo si determina con riferimento alla data di svolgimento delle votazioni ed, in particolare:
 - l'elettorato attivo spetta a tutto il personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo di ruolo nella rispettiva fascia di appartenenza;
 - per il personale tecnico-amministrativo l'elettorato attivo spetta anche al personale assunto con contratto a tempo determinato presso l'Università degli Studi del Sannio, da almeno un anno.
 5. L'elettorato passivo spetta a tutto il personale di ruolo nella rispettiva fascia di appartenenza, ad eccezione di coloro che ricoprono cariche accademiche e ruoli istituzionali.
 6. I componenti del Comitato durano in carica tre anni accademici e possono essere rinnovati per una sola volta consecutivamente. Il loro mandato coincide con quello del Consiglio di Amministrazione. Il Rettore con proprio Decreto, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, indice, per due giornate, le elezioni per la nomina in seno al Comitato per le Pari Opportunità dei rappresentanti del personale docente e del personale tecnico amministrativo, dandone idonea pubblicità.
 7. La mancata designazione di una componente non pregiudica la validità della costituzione del Comitato.
 8. I componenti del Comitato sono nominati con Decreto del Rettore. All'atto dell'insediamento, il Presidente designa il Vice-Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, e il Segretario.
 9. I componenti decadono dopo tre assenze consecutive non giustificate alle sedute del Comitato o alla maggioranza delle sedute svoltesi nell'anno.
 10. Nel caso di interruzione anticipata del mandato, per il personale si procederà alla sostituzione con il primo dei non eletti, per le altre rappresentanze, gli organi designanti procederanno ad una nuova designazione. I componenti subentranti durano in carica fino alla conclusione del mandato che è stato interrotto.

Articolo 4 – Modalità di svolgimento delle elezioni e della designazione

1. Sono elettori coloro che appartengono al personale docente e ricercatore e al personale tecnico-amministrativo di ruolo dell'Università, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.
2. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici almeno quindici giorni prima di quello fissato per le elezioni, mediante deposito presso l'Ufficio competente ed affissione degli stessi agli albi riservati al personale.
3. Almeno otto giorni prima di quello fissato per le elezioni, sarà inviata a tutte le strutture una comunicazione con l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura delle votazioni, nonché l'ubicazione del seggio elettorale.
4. Otto giorni prima della data delle elezioni dovranno pervenire all'Ufficio competente le candidature di quanti vogliono essere eletti nel Comitato per le Pari Opportunità. Le predette candidature devono essere sostenute da almeno venti firme degli aventi diritto al voto.
5. L'Ufficio competente, accertata l'eleggibilità dei candidati, respinge le candidature che pervengono dopo tale data, che non fossero sostenute dalle firme degli aventi diritto al voto e

provvederà non più di sei giorni prima della data delle elezioni all'affissione di un manifesto a stampa contenente l'indicazione dei nomi dei candidati.

6. Il seggio elettorale è nominato con Decreto Rettorale secondo le stesse modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo per le elezioni delle rappresentanze nel Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
7. Il seggio elettorale rimane aperto il primo giorno di votazione dalle ore 9.00 alle ore 18.00 ed il secondo giorno di votazione dalle ore 9.00 alle ore 14.00.
8. Tutte le operazioni elettorali sono pubbliche.
9. Le operazioni elettorali hanno luogo mediante:
 - la consegna, da parte dell'elettore, di un documento di riconoscimento, munito di fotografia, ai fini dell'accertamento della identità personale; l'identità può essere, altresì, accertata mediante riconoscimento da parte di uno dei membri del seggio che conosca personalmente l'elettore;
 - l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nell'elenco dei votanti;
 - la consegna della scheda elettorale all'elettore che firmerà nel registro dei votanti;
 - il ritiro dell'elettore nell'apposita cabina per esprimere il proprio voto;
 - l'indicazione da parte dell'elettore di un candidato del rispettivo ruolo di appartenenza;
 - la chiusura della scheda da parte dell'elettore nella cabina;
 - la riconsegna della scheda medesima ad uno dei componenti il seggio che provvede ad introdurla nelle apposite urne sigillate, rispettivamente per il personale docente e per il personale tecnico-amministrativo.
10. La votazione è valida per ciascuna componente se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto per ciascuna fascia di appartenenza.
11. Chiuse le votazioni si procede immediatamente, in seduta pubblica, allo spoglio dei voti espressi. Il voto è valido ogni qual volta da esso si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
12. Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segnali tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
13. Il Presidente, terminato lo spoglio ed i relativi conteggi, dichiara il risultato dello scrutinio, dando atto dei voti riportati da ogni candidato e trasmette subito gli atti al Rettore.
14. Il Rettore, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza del termine per eventuali ricorsi, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo, ovvero dalla decisione degli stessi, proclama eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
15. Nel caso in cui due o più candidati ottengano lo stesso numero di voti prevale il candidato più anziano di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, prevale il candidato più anziano di età.
16. Qualora l'eletto cessi dall'appartenenza alla categoria del personale docente ovvero tecnico amministrativo o rinunci al mandato si procederà alla nomina del primo dei non eletti. In mancanza si svolgeranno nuove elezioni, salvo che l'organo non debba, comunque, essere rinnovato nei due mesi successivi. Colui che subentra resta in carica fino alla scadenza naturale del Comitato e se il periodo residuo è inferiore a dodici mesi non viene computato ai fini della non rieleggibilità. In ogni caso è sempre necessario garantire il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, del presente Regolamento.
17. Entro tre giorni dalla proclamazione degli eletti, il Consiglio degli studenti designa gli studenti, componenti del Comitato per le Pari Opportunità. La mancata designazione non impedisce al Rettore la nomina del personale eletto nel Comitato ed il regolare funzionamento del Comitato stesso.

Art. 5 - Modalità di funzionamento del Comitato

1. Il Comitato si riunisce in seduta ordinaria, per almeno cinque volte nel corso dell'anno. L'avviso della convocazione ordinaria contiene l'ordine del giorno ed è inviato per via telematica o, in caso di impossibilità, con altro mezzo, con un anticipo di almeno sei giorni lavorativi. Il

Comitato può essere convocato in via straordinaria, con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi.

2. Le sedute si terranno anche in orario di lavoro, e farà fede per ogni componente la comunicazione di invito.
3. Per la validità delle sedute è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti.
4. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Il Comitato potrà avvalersi, a seconda delle problematiche trattate, di un esperto individuato tra il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo dell'Ateneo, il quale potrà partecipare alle riunioni solo a titolo consultivo e senza diritto di voto.
6. Per le questioni specifiche che richiedano particolare approfondimento, il Comitato può nominare, al proprio interno, con compiti propositivi, gruppi di lavoro che potranno avvalersi della consulenza degli esperti di cui al precedente comma.

Art. 6 - Risorse

1. L'Amministrazione in tutte le sue articolazioni, tramite i competenti uffici, è tenuta a fornire al Comitato tutti gli atti, le informazioni, la documentazione e le altre risorse occorrenti per lo svolgimento dei propri compiti e il raggiungimento dei propri obiettivi.
2. Il Comitato presenta un programma annuale di funzionamento ed il relativo piano finanziario che dovranno essere approvati dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico. Al termine di ciascun anno il Comitato rendiconta al Consiglio di Amministrazione l'utilizzazione delle risorse finanziarie ad esso assegnate.

Art. 7 - Rapporti tra Comitato, altri organi di Governo e soggetti della contrattazione collettiva integrativa

1. Il Comitato può indire riunioni ed incontri cui invitare i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nonché le Rappresentanze Sindacali di Ateneo su tematiche di interesse comuni pertinenti alle attività del Comitato.
2. Le proposte di misure atte a creare effettive condizioni di pari opportunità formulate dal Comitato sono trasmesse ai soggetti della contrattazione collettiva integrativa, che sono tenuti a prendere in esame tali proposte. Le relative determinazioni, che prevedono soluzioni diverse da quelle proposte dal Comitato, devono essere motivate.

Art. 8 - Procedura per l'approvazione e modifiche del Regolamento sulle Pari Opportunità

1. Il presente Regolamento e le eventuali modifiche sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e previa consultazione delle Organizzazioni Sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e della Rappresentanza Sindacale Unitaria.
2. Il Comitato può proporre modifiche al presente Regolamento con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 9 - Norme finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia e alle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo.
2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il seggio elettorale per l'elezione di n. 1 componente in rappresentanza dei professori e dei ricercatori e di n. 1 componente in rappresentanza del personale tecnico amministrativo è così composto:
 - a) un professore di prima o di seconda fascia, che svolge le funzioni di Presidente;
 - b) un ricercatore universitario;

- c) un'unità di personale tecnico amministrativo, designata dal direttore Amministrativo, che svolge le funzioni di Segretario.
3. Il primo Comitato eletto sulla base del presente Regolamento resta in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica e tale periodo non viene computato ai fini della non rieleggibilità.